



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

Provincia di Fermo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25 DEL 30/05/2023

OGGETTO: ADOZIONE PIANO FINANZIARIO 2023. APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2023 E FISSAZIONE DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO

L'anno duemilaventitre, addì trenta, del mese di Maggio dalle ore 18:42, nella Sala delle Adunanze Consiliari del Palazzo Municipale ovvero come indicato a verbale nei casi di videoconferenza, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, sotto la Presidenza di BRAGAGNOLO FABIO, si è riunito il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
VESPRINI VALERIO	SI	SUSINO ANDREA	SI
TOMBOLINI MARCO	SI	MORESE EMANUELE	SI
MARINANGELI GIULIA	SI	MACCARRONE GIUSEPPE	SI
VAGNOZZI GIULIA	SI	LOIRA NICOLA	SI
FERMANI VALERIA	SI	CIABATTONI CATIA	SI
ROGANTE ANDREA	SI	BALDASSARRI ELISABETTA	SI
GIAMMARINI ALBERTO	SI	DE LUNA CHRISTIAN	SI
BRAGAGNOLO FABIO	SI	AGOSTINI EMILIANO	--
PETROZZI RENZO	--		

Presenti n° 15 Assenti n° 2

Sono altresì presenti i seguenti Assessori:

SALVATELLI LAURO,LANCIOTTI CARLOTTA,MARCATTILI GIAMPIERO,SENZACQUA FABIO,PETRACCI ALESSANDRA

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa STELLA MARIA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Presidente BRAGAGNOLO FABIO, il quale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

6) Adozione Piano finanziario 2023, approvazione tariffe TARI 2023 e fissazione delle scadenze di versamento.

Discussione ed interventi omessi così come riportati nella registrazione/trascrizione del punto 5 dell'o.d.g.

Il Presidente pone a votazione il punto 6) dell'o.d.g. che viene approvato con voti:

favorevoli 11

contrari 4 (Loira, Baldassarri, Ciabattoni, De Luna)

astenuti 0

Viene quindi posta a votazione la immediata eseguibilità della deliberazione che viene approvata con voti:

favorevoli 11

contrari 4 (Loira, Baldassarri, Ciabattoni, De Luna)

astenuti 0

Visti:

- l'art. 52, comma 1 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti»;
- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, dispone che “*gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il termine previsto dall'art. 151*” ovvero il 31 dicembre. Tale termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 3 comma 5 quinquies D.L. 228/2021 sopra richiamato ha disposto che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1 co. 683 L. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno (c.d. “sganciamento TARI”);

Preso atto che con l'articolo 43 comma 11 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. D.L. Aiuti), l'art. 3 comma 5-quinquies D.L. 228/2021 sopra richiamato è stato modificato mediante l'inserimento del seguente periodo: “*Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile*”;

Ritenuto che la norma richiamata al punto precedente consente l'approvazione delle tariffe anche successivamente all'approvazione del bilancio di previsione da parte del Comune;

Rilevato inoltre che con Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2022 il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 è stato prorogato al 31 marzo 2023 e che quest'ultimo è stato ulteriormente differito dapprima al 30 aprile 2023 dall'articolo 1 comma 775 della L. 197/2022 e successivamente al 31 maggio con Decreto del Ministero dell'Interno del 19/04/2023;

Preso atto che con deliberazione del consiglio Comunale n. 16 del 30/03/2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025;

Visto l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente “Tari” diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

Preso atto che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

Osservato che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 04/04/2022 e successivamente modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale derivante dall'approvazione della proposta consiliare n. 719 del 04/04/2023;

Visti:

- l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la Deliberazione 363/2021/R/Rif emanata in data 3 agosto 2021 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario 2022-2025;
- la Deliberazione 459/2021/R/Rif emanata in data 26 ottobre 2021 con la quale l'Autorità ha fissato i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del MTR-2;
- la Determinazione 2/DRIF/2021 emanata in data 4 novembre 2021 con la quale l'Autorità ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti il Piano finanziario e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché i chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/Rif per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la Deliberazione 15/2022/R/RIF emanata in data 18 gennaio 2022 e pubblicata in data 21 gennaio, con la quale l'Autorità ha emanato – all'articolo 1 - il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF) – Allegato A;

Visto l'articolo 8.5 della Deliberazione ARERA 363/2021 che prevede quanto segue: *“Al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.2”*;

Visto il Piano finanziario 2022/2025 composto dai PEF c.d. “grezzi” dei soggetti Gestori coinvolti nel ciclo di gestione dei rifiuti urbani (SGDS MULTISERVIZI SRL e COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO) redatti in osservanza a quanto previsto dall'articolo 27 dell'Allegato A alla Deliberazione ARERA 363/2021 e sulla base degli Allegati 1, 2, 3 e 4 alla Determinazione ARERA 2/DRIF/2021, presentato all'Assemblea territoriale d'ambito ATA dell'Ambito Ottimale ATO4 in conseguenza dell'evento eccezionale verificatosi il 24 febbraio u.s.;

Preso atto che l'Assemblea territoriale d'ambito ATA dell'Ambito Ottimale ATO4 – presso la Provincia di Fermo in qualità di Ente Territorialmente competente, nella seduta del 23/05/2023 ha validato la revisione infra periodo del PEF TARI 2022-2025 del Comune di Porto San Giorgio e che nelle more della pubblicazione della delibera, dichiarata immediatamente eseguibile, con nota prot. n. 14413 del 24/05/2023 ha trasmesso la documentazione per i provvedimenti conseguenti;

Osservata la relazione di Validazione predisposta dall'Ente Territorialmente Competente, (All.A);

Visto il Piano economico Finanziario annualità 2023, validato dall'Ente Territorialmente Competente, (All. B);

Ritenuto di provvedere all'adozione del Piano Finanziario 2023 al fine di coniugare la previsione di una funzione approvativa dell'Autorità con la necessità di condivisione da parte del Consiglio Comunale del Piano Finanziario validato dall'Ente Territorialmente competente;

Considerato che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 651 L. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, *“Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*;

Considerato che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Tenuto conto che ai fini della definizione del gettito TARI per l'anno 2023, dal totale del Piano finanziario 2023 pari ad € 3.913.180,00 così come validato dall'ATO 4 c/o la Provincia di Fermo, sono state scomutate le detrazioni ex art. 1.4 della Determina ARERA 2/DRIF/2021 pari ad € 234.106,00 ottenendo così un importo pari ad € 3.679.074,00 che rappresenta il totale complessivo sulla base del quale sono state determinate le tariffe oggetto di approvazione della presente delibera;

Preso atto altresì che la tariffa TARI è composta come segue in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi:

- da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare ai costi per gli investimenti, per le opere ed ai relativi ammortamenti e che all'interno del PEF tale quota di costi ammonta ad euro 1.447.198,00;
- da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione e che all'interno del PEF è quantificata in euro 2.465.982,00 (somma che si riduce ad euro 2.231.876,00 per effetto delle detrazioni previste dal comma 1.4 della det. 2/DRIF/2021, di cui sopra);

Considerato che l'articolo 4 del D.P.R. 158/1999 afferma che l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, rispettivamente nella misura del 52% e del 48%;

Rilevato che il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe adottato, ossia il c.d. Metodo Normalizzato (disciplinato dal D.P.R. 158/1999), è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

Osservato che ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, sia facoltà dell'ente locale determinare gli stessi nell'ambito dei valori minimi e massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto (così come stabiliti nell'Allegato B alla presente deliberazione);

Viste le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative disposte all'art. 1, commi da 656 a 660 della L. 147/2013 e previste nel Regolamento TARI sopra richiamato;

Considerato che, in osservanza di quanto disposto dalla Deliberazione ARERA 363/2021, art. 7.8 *“Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2”*;

Considerato che il comma 1 dell’articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. “Decreto Crescita”, ha apportato modifiche all’articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l’articolo 15-ter che prevede l’invio delle deliberazioni tariffarie e regolamentari al Ministero dell’economia e delle Finanze, in modalità telematica entro il 14 ottobre quale condizione necessaria e sufficiente per la pubblicazione entro il 28 ottobre sul portale del federalismo fiscale, pubblicazione che è ora condizione di efficacia delle medesime delibere;

Vista la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e Finanze che, commentando il disposto dell’art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha stabilito che almeno una rata della TARI sia fissata dal comune in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, ed eventualmente anche nell’anno successivo, in modo che il saldo sia determinato sulla base delle deliberazioni tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre;

Ritenuto di disciplinare all’interno del presente provvedimento le scadenze e le misure per il versamento della Tassa Rifiuti, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 30 comma 2 del Regolamento TARI;

Visto l’articolo 13 comma 15 e 15- bis del D. L. N. 201 del 2011 in ordine all’obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e alle relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it;

Considerato che la proposta della presente deliberazione verrà sottoposta all’esame della competente Commissione Consiliare;

Visto il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare l’art. 107;

Richiamata la determinazione del Dirigente del II settore RG n. 2438 del 29.12.2022 di rinnovo dell’incarico di posizione organizzativa del Servizio Gestione delle Entrate/Tributi alla dott.ssa Caterina Bracalente;

Visto che sulla presente proposta occorre acquisire:

- Il parere in ordine alla regolarità tecnica da parte della Posizione Organizzativa del servizio Tributi /Entrate, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000;
- Il parere di regolarità contabile del Dirigente del II settore - Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l’art. 42 del D. Lgs. N. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

Visto il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

SI PROPONE DI DELIBERARE COME SEGUE

1. di approvare quanto in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente proposta;
2. di adottare il Piano Economico Finanziario così come deliberato e validato dall’Assemblea Territoriale d’Ambito n. 4 nella seduta del 23/05/2023, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale **(Allegato A)**;
3. di considerare i costi così come determinati nel Piano Finanziario allegato, riferiti all’annualità 2023, al fine dell’approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2023;
4. di approvare la ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non domestica rispettivamente nella misura del 52% e del 48%;

5. di approvare l'**Allegato B** come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente gli elementi fondamentali per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2023 (elenco dei costi efficienti; coefficienti moltiplicatori ex DPR 158/1999);

6. di approvare, per l'anno 2023 e nel rispetto delle regole stabilite dalla Deliberazione ARERA 363/2021, le tariffe TARI esposte di seguito:

Tariffe per utenze domestiche – anno 2023

Fascia	(n) occupanti	TF (€/mq)	TV(€/N)
FASCIA A	1	0,64	79,79
FASCIA B	2	0,70	123,04
FASCIA C	3	0,76	149,89
FASCIA D	4	0,82	183,44
FASCIA E	5	0,87	213,27
FASCIA F	> 5	0,92	233,41

Tariffe per utenze non domestiche – anno 2023

Cod.	Categorie	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,20	2,00	3,20
2	Cinematografi e teatri	1,08	1,81	2,89
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,20	2,01	3,21
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2,06	3,40	5,46
4a	Aree ferr. e port., grandi imp., parcheggi, depos. Aperto, palasport	1,03	1,70	2,73
5	Stabilimenti balneari	1,00	1,65	2,65
6	Esposizioni, autosaloni	0,92	1,51	2,43
7	Alberghi con ristorante	3,00	4,99	7,99
8	Alberghi senza ristorante	2,36	3,91	6,27
9	Case di cura e riposo	2,48	4,12	6,60
10	Ospedali	2,28	3,79	6,07
11	Uffici e agenzie	2,70	4,46	7,16
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	1,42	2,35	3,77
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	2,56	4,24	6,80
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,67	4,44	7,11
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	2,00	3,34	5,34
16	Banchi di mercato beni durevoli	3,00	4,96	7,96
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	2,73	4,51	7,24
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	2,06	3,41	5,47
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,42	4,02	6,44
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,89	1,47	2,36
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,20	2,01	3,21
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	6,33	10,51	16,84

Cod.	Categorie	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€/mq)
23	Mense, birrerie, amburgherie	7,43	12,33	19,76
24	Bar, caffè, pasticceria	5,45	9,05	14,50
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4,14	6,88	11,02
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	4,14	6,87	11,01
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	8,23	13,65	21,88
28	Ipermercati di generi misti	4,09	6,77	10,86
29	Banchi di mercato genere alimentari	9,68	16,05	25,73
30	Discoteche, night club	2,06	3,41	5,47

7. di fissare le seguenti scadenze per il pagamento della Tassa Rifiuti 2023:

- **Prima rata** – scadenza 31/07/2023;
- **Seconda rata** - scadenza 30/09/2023;
- **Terza rata** – scadenza 01/12/2023.

8. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;

9. di dare atto che ai sensi del comma 15-ter dell'art. 13 del DL 201/2011 la deliberazione conseguente la presente proposta acquista efficacia dalla data di pubblicazione nel predetto portale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno cui la delibera si riferisce;

10. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminato il sopra riportato documento istruttorio;

Ritenuto di condividere le conclusioni cui giunge l'istruttoria;

Richiamati i seguenti atti

- le deliberazioni G.C. n.41 del 21.4.2021 e n. 24 del 21.02.2023 con le quali l'Amministrazione ha approvato la dotazione organica apportando sostanziali modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- il decreto del Sindaco n.1 del 28.02.2023 di conferimento degli incarichi dirigenziali in attuazione della Delibera della G.C. n. 24/2023;
- i provvedimenti di conferimento di incarico di posizione organizzativa:
 - n. 2438 del 29.12.2022 - P.O. inserita nel II Settore, Servizio "Gestione delle Entrate, tributi" (01.01.2023 - 31.12.2023);
 - n. 2448 del 30.12.2022 - P.O. inserita nel III Settore, "Direttore di Farmacia" (01.01.2023 - 31.12.2023), in comando presso la SGDS srl;
 - n. 2447 del 30.12.2022 - P.O. inserita nel III Settore, Servizi 2° "Cultura, Sport e Turismo" e 3° "Servizio attività economiche (SUAP), Mercato Ittico"(01.01.2023 - 31.12.2023);
 - n. 19 del 29.12.2022 - P.O.A. Servizio Autonomo di Polizia Locale anno 2023;
 - n. 2 del 08.03.2023 - P.O. inserita nel IV Settore, Servizio 2° "LL.PP. - Manutenzioni Espropri, Cimitero - anno 2023;

Rilevata la propria competenza in merito;

Richiesti e formalmente acquisiti i pareri previsti dall'ordinamento delle autonomie locali per il perfezionamento dell'atto deliberativo;

per le ragioni espresse in premessa;

con voti favorevoli 11, contrari 4 (Loira, Baldassarri, Ciabattoni, De Luna), astenuti 0 resi nelle forme di legge e di statuto;

DELIBERA

Di approvare integralmente quanto proposto e contenuto nel surriportato documento istruttorio.

Successivamente, vista l'urgenza di provvedere nel merito,

con voti favorevoli 11, contrari 4 (Loira, Baldassarri, Ciabattoni, De Luna), astenuti 0 resi nelle forme di legge e di statuto;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 1112 del 24/05/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato digitalmente dal Dirigente BRACALENTE CATERINA in data 24/05/2023.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della proposta n.ro 1112 del 24/05/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato digitalmente dal Dirigente Dr.ssa FANESI IRAIDE in data 24/05/2023.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Presidente
BRAGAGNOLO FABIO

Segretario Generale
Dott.ssa STELLA MARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1497

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000, il Responsabile della Pubblicazione Avv. POPOLIZIO CARLO attesta che, in data 22/06/2023, si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

Nota di pubblicazione firmata da Avv. POPOLIZIO CARLO il 22/06/2023.

La Delibera è esecutiva ai sensi dell'ex art. 134, comma 4 del T.U.E.L.

¹Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate